



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 843/05 Reg. Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di N. 4742/2004 R.G. Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso **R.G. n. 4742/2004**, proposto dalla scuola paritaria **ISTITUTO PLATONE, gestione Centro Studi Antonello da Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù della procura in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Cambiaso, presso il cui studio in Palermo, via del Bersagliere n. 71, è elettivamente domiciliato;

C O N T R O

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

PER L'ANNULLAMENTO

1. del decreto prot. n. 12075 del 15 giugno 2004, ricevuto il giorno 16 successivo, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale ha configurato le commissioni per l'esame di Stato 2004 dell'Istituto paritario Platone di Palermo, relativamente agli indirizzi e classi indicati nei relativi allegati;

2. della nota prot. n. 14709 area 1 del 21 giugno 2004, comunicata con nota del Centro Servizi Amministrativi di Palermo del 13 luglio 2004, ricevuta il 3 agosto successivo, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale ha comunicato che *“quanto sopra esclude tassativamente la possibilità di prevedere corsi di studi che siano realizzati esclusivamente con la frequenza degli alunni on-line, anche se fosse prevista una presenza saltuaria che invertirebbe sicuramente l'assetto ordinario”*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2020 del 27 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del C.G.A. n. 53 del 13 gennaio 2005;

Viste le memorie depositate dal ricorrente e dall'Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Referendario Aurora Lento;

Uditi alla udienza pubblica dell'8 aprile 2005 l'avv. Domenico Cambiaso per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Marcello Pollara per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con ricorso, notificato il 30 settembre 2004 e depositato il 15 ottobre successivo, la scuola paritaria “Istituto Platone” di

Palermo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale le ha sostanzialmente fatto divieto di attivare corsi di studio con frequenza esclusivamente *on-line*.

Ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva e con vittoria di spese, per i seguenti motivi:

- 1) Violazione della legge 10 marzo 2000, n. 62.
Contrasterebbe con il principio di equiparazione delle scuole statali e di quelle paritarie precludere all'istituto ricorrente lo svolgimento di corsi regolarmente autorizzati per analogo istituto statale, ovvero sia per l'istituto tecnico industriale "Giacomo Fauser" di Novara.
- 2) Violazione del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Sarebbero stati violati gli artt. 1, 3, 4 e 9 del decreto calendato, che riconoscerebbero ampia autonomia agli istituti scolastici nella articolazione della offerta formativa.
- 3) Eccesso di potere sotto i seguenti profili: violazione dei precetti di logica ed imparzialità; disparità di trattamento; contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà; travisamento dei fatti; difetto di motivazione.
Sarebbero stati adottati provvedimenti diversi a fronte di situazioni identiche, vi sarebbe

contraddizione con provvedimenti precedentemente adottati nei confronti dell'istituto ricorrente, sarebbe erroneo il presupposto della illegittimità dei corsi *on – line* ed, infine, i provvedimenti non sarebbero stati adeguatamente motivati.

Per il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 2020 del 27 ottobre 2004 la domanda incidentale di sospensione è stata rigettata (epperò accolta in appello con ordinanza del C.G.A. n. 53 del 13 gennaio 2005).

In vista dell'udienza l'Avvocatura ha depositato in data 1 aprile 2005, con il consenso della ricorrente, una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.

Anche la ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nelle domande precedentemente proposte.

Alla pubblica udienza dell'8 aprile 2005, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia concerne i provvedimenti, con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha sostanzialmente impedito all'istituto paritario ricorrente di attivare corsi con frequenza *on – line*.

Con i primi due motivi di ricorso, che per la loro sostanziale

connessione possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente si duole della violazione della normativa in materia di equiparazione degli istituti scolastici statali e paritari e di quella in materia di autonomia scolastica.

Le doglianze sono fondate.

Preliminarmente va evidenziato come l'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2000, n. 62 preveda espressamente che il nostro sistema di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private, le quali, coerentemente con l'obiettivo legislativo primario di espandere l'offerta formativa, sono collocate sullo stesso piano.

Ciò premesso, va richiamato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che consta di una serie di disposizioni, le quali tendono a garantire la possibilità di adeguare l'offerta formativa alle esigenze delle varie tipologie di discenti.

Sotto questo profilo, va, in primo luogo, richiamato l'art. 1, comma 2, il quale prevede espressamente che l'autonomia scolastica si sostanzia nella progettazione di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati, tra l'altro, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, affinché venga loro garantito il successo formativo, coerentemente con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Lo strumento messo a disposizione delle scuole per il

conseguimento del predetto obiettivo è il piano dell'offerta formativa, previsto dal successivo art. 3, che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità specifica delle singole istituzioni scolastiche, che, nell'ambito della loro autonomia, esplicitano la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

Nella stesura di tale documento le scuole debbono, ai sensi del successivo art. 4, tener conto della esigenza di predisporre percorsi formativi, che siano funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni. All'uopo è necessario che vengano riconosciute e valorizzate le diversità attraverso la promozione delle potenzialità di ciascuno e l'adozione di tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo da parte di tutti.

Tale essendo il quadro normativo, deve ritenersi, in linea di principio, ammissibile una diversificazione dell'offerta formativa, attraverso la previsione in aggiunta ai corsi formativi tradizionali, basati sulla frequenza in aula, di corsi on-line, rivolti a particolari categorie di alunni, portatori di esigenze diverse rispetto a quelle della maggioranza degli studenti.

Per quanto riguarda la fattispecie esaminata, va rilevato come l'istituto ricorrente non abbia impostato la propria offerta formativa esclusivamente sui corsi a distanza, ma abbia attivato in aggiunta ai corsi tradizionali, basati sulla frequenza in aula e rivolti alla generalità dei potenziali alunni, corsi *on-line* rivolti a particolari categorie di soggetti, portatori di esigenze particolari,

quali gli studenti-lavoratori ed i portatori di handicap.

Deve, pertanto, ritenersi che l'offerta formativa dell'istituto ricorrente, come sopra ricostruita, sia espressione dell'autonomia allo stesso riconosciuta dalla normativa vigente, con la quale i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto.

I provvedimenti impugnati sono, peraltro, illegittimi anche sotto il profilo della violazione delle norme volte a garantire parità di trattamento agli istituti parificati rispetto alle scuole statali.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che ad analogo istituto statale è stato consentito di articolare la propria offerta formativa anche *on line*.

Resta assorbito il terzo motivo.

Concludendo, per quanto suesposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. -----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- CALOGERO ADAMO
- COSIMO DI PAOLA
- AURORA LENTO
- Presidente
- Consigliere
- Referendario, estensore.

Depositato in Segreteria il 23/5/2005

Il Direttore
Maria Rosa Leanza